



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it

Sito: www.iccaffarobricherasio.edu.it

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

Circ. n. 6

Bricherasio, data e protocollo vd timbro

Ai genitori degli ALUNNI
scuola primaria e secondaria
I grado

Al personale DOCENTE

Al DSGA

Al sito d'istituto/protocollo

I.C. - "A. CAFFARO"-BRICHERASIO
Prot. 0005225 del 07/09/2022
IV (Uscita)

OGGETTO: istruzione parentale

IL DIRIGENTE

VISTA la Costituzione, art.30 "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti".

VISTA la Costituzione, art. 34 "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita".

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell'obbligato chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità."

VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

- a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
- b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo

di istruzione".

VISTO il Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età".

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

VISTO il CM N. 27/2011 https://www.dirittoscolastico.it/files/cm27_11.pdf Candidati esterni agli esami di idoneità e di licenza nel primo ciclo di istruzione

VISTA la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, controllo e verifica obbligo di istruzione: soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche ... la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo". Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

COMUNICA

Che l'obbligo alla frequenza può essere assolto nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "*l'istruzione parentale*". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo.

Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, presso una istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005).

- Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante

sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune, che partecipa anch'esso nella figura del Sindaco alla verifica dell'adempimento di obbligo di istruzione.

- La comunicazione va effettuata annualmente.
- **In ogni momento dell'anno** i genitori possono scegliere l'istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. E' in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche (intorno al mese di gennaio).
- I genitori che scelgono la istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli.
- La capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" alla istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.
- Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per la istruzione del figlio.
- Dopo l'esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado verrà inviata la comunicazione al Dirigente scolastico della secondaria di secondo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola superiore.

Esami di idoneità e di Stato.

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli **intermedi** riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe.

Quelli **finali** sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione). L'istituto della istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico,

ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primogrado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004).
- Alla luce di tali disposizioni:
- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe
- Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal Miur . Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.lgs 59/2004).
- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.
- Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (art. 8 e 11 D.lgs 59/2004; artt. 192 e 193 TU 297/1994; DPR 122/2009) .
- Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali 2012) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento) . E' il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame I programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione parentale e il dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.
- La sede di esame sarà l'Istituto dove l'alunno/a risulta iscritto.
- Se un alunno non supera l'esame non acquisisce la idoneità richiesta.

Per gli alunni/e iscritti presso il nostro Istituto, saremo noi a provvedere alla verifica di adempimento dell'assolvimento dell'obbligo. La scuola è disponibile a fornire la programmazione curricolare dell'annualità per cui la famiglia comunica l'istruzione parentale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Amalia Lenti

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e ssmm)

ALLEGATO: MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DI ISTRUZIONE PARENTALE

Al Dirigente Scolastico
Dell'I.C. Caffaro Bricherasio

Io sottoscritto (padre/tutore) _____

nato a _____ il _____

in possesso del seguente titolo di studio _____

e la sottoscritta (madre/tutrice) _____

nata a _____ il _____

in possesso del seguente titolo di studio _____

ambedue residenti a _____ in via/piazza _____ n° _____

genitori di _____

nato a _____ il _____

DICHIARANO

- Che intendono provvedere direttamente all'istruzione del _____ propri _____ figli _____ nel grado corrispondente alla classe _____ primaria / secondaria di primo grado avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate.
- Che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del _____ loro figli _____ per l'anno scolastico 20__/20_____
- Che riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D.Lgs76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto dovere dell'istruzione. Pertanto si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al _____ propri figli _____ l'esame annuale di idoneità alla classe successiva presso la scuola statale di competenza o paritaria autorizzata.
- Che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al proprio/a figlio/a _____ avvalendosi altresì della collaborazione di professionisti competenti sul piano culturale e didattico
- Di avere i mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del proprio/a figlio/a.

Luogo, data _____

Firme di autocertificazione

Firma del padre _____

Firma della madre _____

(Leggi 15/1998, 12719/97, 13/1998; DPR 445/2000)

Si allega fotocopia della carta d'identità di padre e madre

Il modello va stampato, compilato con firme in originale e consegnato presso la segreteria didattica su appuntamento.